

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO  
SERVIZIO TECNICO CENTRALE  
ISPETTORATO INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI**

(Chiarimento)

PROT. n° P1230/4122/1 sott. 3

Roma, 8 novembre 2001

OGGETTO: Case ed appartamenti per vacanze. – Applicabilità del D.M. 9 aprile 1994. –

Con riferimento al chiarimento richiesto da codesto Comando Provinciale VV.F., si ribadisce che le attività classificate come “case ed appartamenti per vacanze” dall’Azienda di promozione turistica rientrano nel campo di applicazione del D.M. 9 aprile 1994 e pertanto sono tenute ad osservare le prescrizioni tecniche impartite con il citato decreto.

Le suddette attività, come chiarito dalla circolare n° 36 dell’11 dicembre 1985, non sono soggette ai controlli da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco; pertanto la vigente normativa di prevenzione incendi deve essere osservata sotto la diretta responsabilità del titolare dell’attività.